

Ferri
in corso d'opere
etc.
Parlamenti
1961-86

2
16.

*Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi professionali*

D.d.L. Finanziaria 1986:
Proposta di emendamenti al
l'art. 31 -

Roma,
P.zza Cola di Rienzo 80/A

NOTA ILLUSTRATIVA

Il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi professionali, riunito in Roma il 15 ottobre 1985 ha preso in esame le nuove disposizioni sulla contribuzione sociale di malattia contenute nell'art. 31 del disegno di legge finanziaria 1986 e ha rilevato che esse non solo pongono a carico delle categorie da esso rappresentate un onere insostenibile, ma determinano nuove e più gravi sperequazioni tra i cittadini, nel maldestro tentativo di superare le numerose eccezioni di legittimità costituzionale finora sollevate sul sistema contributivo in atto e di evitare quindi le prevedibili censure della Corte Costituzionale.

Il Comitato ritiene che debba essere respinto con fermezza e con sdegno un sistema normativo che mentre non realizza, secondo i principi costituzionali, la fiscalizzazione prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sovverte i più elementari principi di solidarietà sociale propri della stessa assicurazione obbligatoria di malattia, fino ad escludere da ogni contribuzione i redditi superiori a cento milioni di lire e i redditi da fabbricati e da capitale!

Ciò premesso il Comitato, nel preannunciare il ricorso ad ogni legittima forma di protesta contro simili disposizioni ove divenissero legge dello Stato, intende offrire, con la presente proposta, un contributo costruttivo alla soluzione del problema, consapevole dell'esigenza di assicurare una più adeguata e perequata partecipazione di tutti i cittadini al finanziamento della spesa sanitaria.

La proposta in parola si ispira al criterio di realizzare la massima possibile semplificazione della normativa in materia, superando la farraginoso disciplina vigente e le altrettanto confuse previsioni dell'art. 31 del disegno di legge n. 1504 e partendo dal principio paritario che tutti i cittadini devono contribuire al Fondo Sanitario Nazionale con un'aliquota proporzionale al proprio reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF.

Si precisa peraltro che l'aliquota del 7,35% ha

valore solo indicativo essendo stata calcolata su dati non ufficiali e controllati. Il Comitato si rimette pertanto per questo aspetto alle decisioni che il Parlamento riterrà di assumere sulla base di valutazioni tecniche più puntuali fermo restando il principio della parità dell'aliquota per tutti i cittadini.

E' appena il caso di osservare che tale principio paritario non è contraddetto né dal disposto del comma 2 (in relazione ad ormai consolidati principi del diritto e del lavoro), né da quello del comma 5 che rispondono a finalità di politica economica generale (ma le relative aliquote potranno essere rideterminate in rapporto alla quota di contributo posta a carico dei datori di lavoro), né infine da quelli dei commi 7 e 8 che rispondono ad evidenti esigenze di perequazione contributiva e di equità sociale nei confronti di particolari categorie.

Preme sottolineare, inoltre, che la norma del comma 9, che prevede la traslazione di parte del contributo (3%) a carico del committente, risponde non solo ad un criterio di perequazione rispetto ad altre categorie del lavoro autonomo che tale traslazione possono operare di fatto, non essendo vincolate, come numerose categorie di professionisti, da tariffe degli onorari bloccate da anni, ma vuol introdurre, con le previsioni della deducibilità del relativo onere dall'imponibile del committente ai fini IRPEF e IRPEG, un nuovo strumento indiretto di lotta all'evasione tributaria e contributiva.

A quest'ultimo riguardo, gli Ordini e i Collegi professionali ribadiscono la loro ferma condanna del grave fenomeno e la loro disponibilità ad esaminare ogni ulteriore possibilità di combatterlo.

Riaffermano comunque che di fronte a questa autentica piaga del nostro sistema sociale, lo Stato non può abdicare, come fa l'art. 31, esonerando dalla contribuzione di malattia proprio coloro che dispongono dei redditi più alti ed imponendo aliquote insostenibili al settore del lavoro dipendente e agli altri cittadini che non hanno possibilità di sottrarsi ai comuni doveri verso la collettività.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO SOSTITUTIVO DELL'INTERO ART. 31 DEL
DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1986 (N. 1504/SENATO)

(art.31)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, il contributo sociale di malattia, destinato al finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, è dovuto da tutti i cittadini nella misura del 7,35% del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello a cui il contributo si riferisce.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente pubblici e privati, l'aliquota contributiva di cui al comma precedente è posta a carico del lavoratore e del datore di lavoro nelle misure rispettivamente dell'1,35% e del 6% della retribuzione annua lorda determinata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
3. Restano fermi, a carico dei datori di lavoro, i contributi dovuti per le indennità economiche di maternità ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
4. Dalla stessa data, i contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia vengono fissati nelle misure indicate nell'allegata Tab. H.
5. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1986, gli sgravi contributivi di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, si applicano nelle seguenti misure con riferimento ai commi di detto art. 1:
 - 1) sgravi di cui alle lettere a) e b) del comma 2:
 - a) per il personale maschile: 1,60 punti;
 - b) per il personale femminile: 4,00 punti;
 - 2) sgravi di cui al comma 3: 8,45 punti;
 - 3) riduzione contributiva di cui al comma 4: 13,80%
 - 4) sgravi di cui alle lettere a) e b) del comma 5:
 - a) per il personale maschile: 1,60 punti;
 - b) per il personale femminile: 4,00 punti.

6. E' soppresso il comma 23 dell'art. 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

7. Sui trattamenti pensionistici, il contributo sociale di malattia è dovuto dal titolare del trattamento stesso nella misura dell'1,35%, quando il titolare medesimo non goda di altri redditi, oltre quello relativo alla casa di abitazione. In tal caso la restante quota del 6% è a carico delle rispettive gestioni previdenziali, ovvero, per i pensionati delle amministrazioni e aziende autonome statali e dell'Ente Ferrovie dello Stato, a carico delle rispettive amministrazioni. Con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, sono determinate le modalità per l'accertamento del diritto all'aliquota ridotta.

8. Nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo coordinati e continuativi disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il contributo sociale di malattia afferente ai compensi annui lordi spettanti ai medici e agli altri professionisti convenzionati è posto a carico dei medesimi e rispettivamente delle USL nelle misure fissate dal comma 2. L'onere relativo alla quota posta a carico delle USL grava sulla quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnato alla regione.

9. Sui compensi lordi corrisposti per le prestazioni di lavoro intellettuale autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, è dovuta dal committente un'aliquota del 3%. Il relativo importo non è assoggettabile all'IVA né alla ritenuta di acconto per IRPEF, ma è deducibile dal reddito del committente ai fini dell'imposizione diretta. Esso è versato trimestralmente all'INPS dal prestatore di lavoro autonomo secondo modalità da stabilirsi con il decreto di cui al comma 7. Nel caso che il committente sia un'amministrazione o un ente pubblico, qualora l'aliquota addebitata in parcella non venga liquidata al professionista, competerà al committente medesimo l'obbligo del versamento diretto all'INPS nel termine di cui sopra.

10. Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la contribuzione per l'assicurazione obbligatoria di malattia dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, quelle sul contributo sociale di malattia dovuto dalle categorie di cui all'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche e integrazioni e dai cittadini non tenuti all'iscrizione a un istituto mutualistico anteriormente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quelle del presente articolo.

11. Fermo restando quanto stabilito dal comma 7, le economie risultanti nei bilanci delle aziende autonome statali e dell'Ente Ferrovie dello Stato dall'abrogazione, ai sensi del comma precedente, delle disposizioni dettate dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

12. In deroga a quanto previsto dal comma 2, i datori di lavoro pubblici continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo di malattia nelle misure vigenti, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 4, determinato, in via forfettaria, in lire ..(*)..miliardi. Al relativo onere, si provvede, quanto a lire ...(*)... miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nella allegata Tab. B per "Pro^{ro}ga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e, quanto a lire ...(*)... miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

(*) Gli importi sono da rideterminare in relazione all'aliquota che sarà stabilita dal comma 1.

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO DI QUESTURA

IL DIRETTORE

Roma, 5 agosto 1986
Prot. n.555

Oggetto: Impiego delle tessere di conto corrente AISCAT

Onorevole Senatore,

Si ha il piacere di informare che le tessere di conto corrente AISCAT distribuite ai signori Parlamentari sono utilizzabili presso le piste con riscossione automatica attivate presso le seguenti autostrade: A 8 / 9 Milano Laghi, Milano nord, Gallarate barriera e svincolo Firenze-Pisa nord, nonchè alle stazioni di Orte e Roma nord della A1 Milano-Roma.

Presso queste ultime stazioni è stata installata una particolare segnaletica orizzontale e verticale che evidenzia il nuovo servizio denominato "Viablu".

Ciò, naturalmente, rende estremamente più fluido il superamento delle barriere di esazione.

Con i migliori saluti


Dott. Luigi Priolo

.....
A tutti gli
Onorevoli Senatori
S E D E

Roma 30/4/86

Coro De Martino,

ti sono molto grato
per le gentili parole di augurio -
la solidarietà e l'amicizia
che hai voluto esprimermi in
sono di straordinario aiuto -
frase di cuore! Un affettuoso
saluto

tuo
Agostino

TELEGRAMMA ♦ Amm.ne P.T. ♦ TEL

699700CEMRO +
629761 DCA P2
ZCZC DCAX070 RMTM418 155/004
00185 ROMATERME 46/42 17 1200

ON FRANCESCO DE MARTINO
GRUPPO PSI
CAMERA DEI DEPUTATI
00186 ROMACAMERA

GRAZIE DI CUORE PER COMMOSSA SOLIDARIETA CONTRO LA BARBARIE
TERRORISTICA CHE HA ABBATTUTO IN LANDO CONTI UN SIMBOLO
DI CORRETTEZZA E DI COERENZA POLITICA E MORALE STOP
AFFETTUOSAMENTE
GIOVANNI SPADOLINI



COLL. OK

NNNN

8

107
10

Si tratta dello svuotamento dell'invaso " Galavotto " (Rep.S.Marino), per il quale inizialmente alcune Ditte, anche Sammarinesi, erano disponibili a realizzare il lavoro per un costo per il Governo di £.50.000.000.

Il Governo Sammarinese per fugare perplessità e per far tacere voci e illazioni che circolavano in merito, ritenne opportuno designare in data 16/10/1980 una Commissione con il compito di assegnare i lavori alla Ditta che avrebbe offerto " il maggior vantaggio " e che fosse stata disponibile ad eseguire il lavoro medesimo in tempi brevi.

Tale Commissione procedeva immediatamente, invitando a presentare l'offerta oltre ad alcune Ditte Sammarinesi anche all'Impresa Italiana F.lli Pozzi s.n.c. di S.Arcangelo (Fo).

In data 17 Ottobre, ad un solo giorno di distanza si procedeva all'assegnazione dell'appalto alla stessa Ditta Pozzi (unica presentatasi), ed alla contestuale stipulazione di regolare contratto (17/10/1980), corrispondendo al Governo £. 15.000.000 anziché pretendere 50 dallo stesso Governo.

I lavori quindi vennero affidati alla citata Ditta Pozzi per il detto importo di lire 15.000.000 a suo carico, pagati in due soluzioni, nonché la stipulazione di una Polizza Fidejussoria a favore del Governo Sammarinese su un importo di £. 30.000.000 a garanzia dei lavori stessi.

Appresa la notizia che l'escavazione era andata alla Ditta Italiana Pozzi, è scoppiata quasi una sommossa. Infatti gli autotrasportatori sammarinesi si sono messi in sciopero sfilando con i loro automezzi per le vie di San Marino, accusando il Governo di avere favorito una Ditta straniera.

A questo punto il dietrofront del Governo Sammarinese che revocò incredibilmente l'incarico dei lavori all'Impresa Pozzi, col chiaro pretesto che trattavasi di Ditta non sammarinese, sprovvista di patentino per imprese straniere. Addirittura l'Impresa Pozzi fu denunciata per la mancanza di tale patentino ed ancora oggi si ritrova con un ricorso in Appello.

Nel frattempo scattò un'azione legale da parte della Ditta Pozzi per la vicenda in questione. Il Governo Sammarinese indette una nuova gara di appalto, dove parteciparono tre Ditte Sammarinesi, con una nuova offerta da parte del Gruppo Autotrasportatori Sammarinese (che si aggiudicò i lavori) per 107.000.000, da pagarsi al Governo del Titano.

Questa ultima offerta è più che mai significativa se si raffronta con la precedente delle Imprese Sammarinesi, le quali (come già rilevato), pretendevano dal Governo di 50 milioni anziché corrisponderne 107!!!

Ancora oggi è in corso l'azione giudiziaria della Ditta Pozzi che aveva ottenuto l'appalto regolamentare senza avere nel contempo ottenuto neppure risposta dal Governo in ordine ad un minimo di risarcimento danni, peraltro inizialmente promesso.

La richiesta per i danni ammonta attualmente a £.1.097.000.000=, tenuto conto dell'inflazione intercorsa dal 1980 e dalle perizie presentate in Tribunale. Tale somma, pur di definire l'annosa vertenza, si considera trattabile in sede di auspicabile accordo extragiudiziario.

Roma 12 febbraio 1986

Carissimo Francesco,

fra le tante lettere e telegrammi di congratulazioni e di auguri che mi sono stati inviati, la tua lettera è fra tutte quella che forse mi ha fatto più piacere.

Te ne sono veramente grato: la tua stima e la tua amicizia mi sono preziose anche per adempiere al compito non facile che mi aspetta.

Speso di incontrarti presto e intanto ti ricambio i più affettuosi auguri e saluti

tuo

Manfredi



Pozzi Iedalgo - Amedeo - Otello snc
IMPRESA COSTRUZIONI

Sede Sociale: Via Marecchia, 433 - Santarcangelo di R. (Fo)

Iscrizione Albo Costruttori n. 4357102 del 17-05-1976
Iscrizione Tribunale di Rimini n. 1942
Iscrizione CCIAA di Forlì n. 125241
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00217510403

12

Santarcangelo di R. lì, 20/01/1986.

LAVORI STRADALI

FOGNATURE

ACQUEDOTTI

GASDOTTI

PAVIMENTAZIONI

BONIFICHE

Agli On. Sen. Componenti
Commissione Senato Affari Esteri
ROMA

Preg.mo Senatore,

ci risulta che un disegno di Legge di ratifica di un'accordo stipulato con la Repubblica di S. Marino in base al quale l'Italia raddoppia il canone doganale che corrisponde alla Repubblica del Titano e concede un prestito di f. 20 miliardi a condizione particolarmente vantaggiate, è in fase di esame presso la Commissione Esteri del Senato.

Ciò premesso saremmo grati se la Commissione di cui Lei è membro credesse di poter disporre la sospensione dell'esame del provvedimento fino a quando da parte del Governo Sammarinese non sarà provveduto a regolare la posizione nei nostri riguardi che comporta il rimborso di danni per l'ammontare di f. 1.097.000.000.=

Nell'allegare un breve appunto contenente gli estremi della tormentata pratica, La informiamo che l'Avv. Sammarinese che cura i nostri interessi non ha esitato a dichiarare all'Ambasciatore d'Italia a S. Marino che la controversia in atto, costituisce un vero e proprio "sopruso dello Stato Sammarinese".

Ciò nonostante, da parte nostra si è da tempo dimostrata anche la disponibilità ad un onorevole accordo extragiudiziario.

Nel ringraziarLa per la cortese attenzione Le facciamo infine presente che l'Ambasciatore Italiano a S. Marino ha puntualmente informato il nostro Ministero degli Esteri, Dir. Gen. Affari Economici, Ufficio Terzo.

Accolga distinti saluti.

UFFICI: Tel. 0541 / 625661
Via Pascoli, 18/c
MAGAZZINO: Tel. 0541 / 620050
Via A. Emilia, 3181
SANTARCANGELO DI R.

L'Impresa
POZZI IEDALGO - AMEDEO - OTELLO snc
Via Marecchia, 433 -
SANTARCANGELO di Romagna
Partita I.V.A. 00217510403